



STATUTO

"Gli Amici del Cuore di Cariatì" - ODV

Art.1

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

È costituita nel rispetto del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore l'associazione di volontariato denominata "Gli Amici del Cuore di Cariatì - ODV" d'ora in avanti denominata Associazione.

L'Associazione ha sede in Cariatì (CS) alla Via Magenta (presso Centro Sociale).

Le eventuali variazioni della sede legale potranno essere approvate con deliberazione del Consiglio direttivo.

La durata dell'associazione è illimitata.

Art.2

Attività di interesse generale - Obiettivi

L'organizzazione, si avvale delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri soci, simpatizzanti, volontari, collaboratori esterni, non ha alcuno scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, di utilità sociale e di solidarietà sociale.

Con riferimento all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, intende svolgere le seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

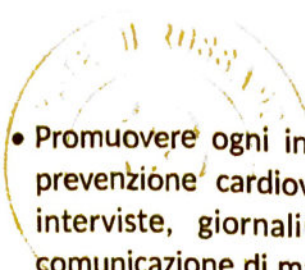
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Dlgs del 3 luglio 2017 n. 217;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117

L'associazione, al fine di meglio conseguire le finalità sociali, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore potrà svolgere altre attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale.

Operando in tali ambiti, l'Associazione si propone il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- 
- Promuovere ogni iniziativa rivolta alla diffusione della cultura e della pratica della prevenzione cardiovascolare attraverso interventi a mezzo stampa (pubblicazioni, interviste, giornali locali, ecc.), o con l'utilizzo delle moderne tecniche di comunicazione di massa (radio, televisione, internet, piattaforme social, pagine web o sito dell'associazione) e anche organizzando conferenze, dibattiti, riunioni, manifestazioni con dimostrazioni e controlli sanitari;
 - Sostenere gli Associati colpiti da cardiopatie in particolare nelle fasi post-acuta e cronica della malattia, aiutarli a reinserirsi nel contesto sociale e nella scelta di appropriate forme di riabilitazione;
 - Favorire l'aggregazione dei pazienti cardiopatici, dei loro familiari e di quanti sono sensibili alle tematiche della prevenzione sanitaria;
 - Elaborare, promuovere e sostenere, anche in collaborazione con le altre Associazioni affini esistenti sul territorio o aventi carattere regionale, nazionale, internazionale, iniziative e progetti volti a valorizzare la cultura della salute e alla tutela dei Diritti del Cardiopatico.
 - Collaborare con le Istituzioni locali, con Enti del Terzo settore, con l'Azienda Sanitaria e con le Università per il miglioramento delle strutture cardiologiche, cardiocirurgiche, riabilitative e del soccorso, sia intra che extra-ospedaliera;
 - promuovere la partecipazione ad attività di volontariato da svolgere nelle strutture sanitarie per fornire sostegno morale agli ammalati ed ai loro familiari;
 - Istituire, sostenere, organizzare forme e/o strutture per l'erogazione di servizi socio-sanitari solidali, in particolare rivolti alle fasce più deboli della popolazione e con preminente attenzione alla prevenzione e cura delle patologie cardiache;
 - Organizzare corsi di formazione ai fini della prevenzione cardiovascolare nonché attività ricreative e culturali per soci e non soci;
 - Svolgere tutte le attività ritenute utili al raggiungimento degli scopi che l'Associazione si propone.

Art. 3

Soci - Modalità di ammissione, recesso ed esclusione

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche e le persone giuridiche che, mosse da spirito di solidarietà, dichiarano di condividere le finalità dell'ente.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 32 c. 1 del CTS. L'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro avverrà nel rispetto delle condizioni e limiti previsti dall'art. 32 c. 2 del CTS.

Gli interessati dovranno fare richiesta scritta, mediante apposito modulo, da sottoporre all'esame ed approvazione del Consiglio Direttivo, che deciderà sull'ammissione nel corso della prima riunione successiva alla data delle domande. L'organo amministrativo delibera secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata in apposito registro tenuto in formato cartaceo e/o elettronico. Annualmente, in corso dell'assemblea ordinaria, viene approvato l'elenco, al 31 dicembre dell'anno precedente, dei soci in regola con le disposizioni del presente statuto.

Nella domanda di adesione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve le regole interne dell'organizzazione.



I soci si dividono in:

- **soci ordinari:** coloro che condividono le idee di fondo e gli obiettivi dell'Associazione e contribuiscono annualmente col versamento della quota sociale al suo sviluppo e a cui spetta l'elettorato attivo e passivo se iscritti nell'elenco degli associati da almeno 3 mesi;
- **soci volontari:** coloro che intendono concorrere fattivamente alle finalità dell'associazione, versano la quota sociale, sono coperti da assicurazione per infortuni, malattia e responsabilità civile verso terzi e possono eleggere ed essere eletti se iscritti nell'elenco degli associati da almeno 3 mesi;
- **soci sostenitori:** coloro che sostengono e contribuiscono alle attività dell'Associazione attraverso conferimenti in denaro o in natura ma non hanno diritto di elettorato attivo e passivo;
- **soci onorari:** le persone alle quali si riconoscono particolari meriti nello svolgimento di attività rientranti nello scopo sociale, non godono dell'elettorato attivo e passivo.

La qualità di socio ordinario e volontario decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo ed è mantenuta con il pagamento della quota sociale annuale. I soci sostenitori e onorari sono individuati e nominati dal Consiglio Direttivo. All'associato viene rilasciata la tessera dell'Associazione e/o la ricevuta del versamento della quota di adesione.

In caso di rigetto della domanda di iscrizione all'Associazione, la deliberazione del Consiglio Direttivo deve essere motivata e comunicata all'interessato, il quale può, entro sessanta giorni chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea alla prima riunione successiva.

La qualità di associato non è trasmissibile e l'associato può sempre recedere dall'associazione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Oltre alla causa di recesso i soci cessano di appartenere all'organizzazione per:

- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
- morte;
- indegnità deliberata dal Consiglio: il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto e dalle regole interne dell'organizzazione può essere escluso dall'Associazione. Tale decisione è assunta dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato l'interessato, il quale può, entro sessanta giorni chiedere che a tale riguardo si pronunci l'Assemblea alla prima riunione successiva.

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 4

Volontari - Rapporti di lavoro

L'Associazione si avvale di volontari, che iscriverà in un apposito registro tenuto in formato cartaceo e/o elettronico, i quali svolgeranno, per conto dell'associazione, attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività del volontario, così come previsto dall'art. 17 del CTS, non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario saranno rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai fini di cui all'art. 17 comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili sulla base di specifica delibera da parte del Consiglio Direttivo sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari a qualificare o specializzare l'attività svolta e/o a garantire il regolare funzionamento dell'organizzazione. Ai sensi del comma 1 dell'art. 33 del Codice del Terzo settore il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 5

Diritti e obblighi dei soci

I soci hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee e contribuire con il proprio voto alle deliberazioni;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti (limitatamente ai soci ordinari e volontari);
- essere informati sulle attività associative e potervi partecipare;
- controllare l'andamento dell'organizzazione come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
- consultare i libri sociali inoltrando domanda al Consiglio Direttivo;
- dimettersi.

I soci hanno il dovere di:

- osservare il presente statuto, le altre norme interne dell'organizzazione e le decisioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota sociale annuale. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili e in nessun caso possono essere restituite ai soci e ai loro eredi.
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri soci e degli utenti.

I soci svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto. Possono essere rimborsate solo le spese documentate ed effettivamente sostenute nell'interesse dell'Associazione, secondo le stesse modalità e limiti previsti per i volontari di cui all'art. 4.



Art. 6

Organi

Sono organi dell'organizzazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- consulente/comitato scientifico;
- organo di controllo.

Art. 7

Assemblea

L'assemblea è costituita da tutti i soci dell'organizzazione e può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata dal presidente almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario. L'assemblea straordinaria è convocata dal presidente stesso qualora ne ricorra la necessità in relazione alle materie di competenza di seguito indicate. Le convocazioni possono avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro i trenta giorni successivi.

L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno 7 giorni prima con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica, e deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di prima e di seconda convocazione.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'organizzazione o, in sua assenza dal vice-Presidente.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nell'elenco degli associati. Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega preferibilmente scritta o, comunque, comunicata preventivamente al Presidente dell'Associazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

È prevista la possibilità di intervenire in assemblea e di esprimere il voto mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, avendo cura di verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. In situazioni particolari l'Assemblea può tenersi interamente a distanza in modalità telematica.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 9 e 15. Le votazioni sono palesi, possono essere a scrutinio segreto se l'Assemblea lo ritiene necessario.

L'Assemblea ordinaria:

- elegge e revoca tra i soci i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero;
- approva il programma delle attività;

- 
- approva l'elenco dei soci attivi, secondo le norme del presente Statuto, al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera la sfiducia e la revoca del Presidente;
 - delibera, ove richiesto, sul rigetto della domanda di ammissione di soci e sulla loro esclusione;
 - ratifica la sostituzione dei componenti del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo;
 - approva gli eventuali regolamenti di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'organizzazione.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale, a cura di un segretario eletto dall'Assemblea fra i presenti, da inserire nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Le decisioni assembleari devono essere rese note ai soci e sono impegnative per tutti anche per i soci assenti, gli astenuti e i contrari.

Art. 8

Consiglio Direttivo

La nomina del Consiglio direttivo spetta all'Assemblea che, preventivamente ne stabilisce il numero, preferibilmente dispari, dei componenti. Resta in carica per tre esercizi.

I componenti del Consiglio direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Ai sensi dell'articolo 2382 del codice civile non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per qualsiasi motivo, il Consiglio direttivo coopterà i candidati non eletti o, in mancanza, sceglierà tra i soci e ne proporrà la ratifica alla prima Assemblea. I consiglieri subentranti rimangono in carica per la durata residua del mandato. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei consiglieri, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi membri, il Presidente, il Vicepresidente e se ritenuto necessario uno o due consiglieri con funzioni di segretario e tesoriere.

Il Segretario compila e sottoscrive i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo, coadiuva il Presidente nell'attuazione delle deliberazioni di quest'organo, è depositario di tutti gli atti dell'Associazione e cura la corrispondenza.

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione e della cassa sociale. Tiene l'inventario dei beni e la contabilità. Provvede alla riscossione delle quote sociali e di ogni altro provento dell'Associazione e all'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari; dispone il pagamento di qualsiasi spesa autorizzata dal Presidente o deliberata dal Consiglio direttivo. Predispose il bilancio consuntivo che deve essere approvato dal Consiglio direttivo e presentato all'Assemblea. Con firma disgiunta da quella del Presidente, può compiere tutte le operazioni inerenti alla gestione dei conti correnti bancari e postali, nonché quelli relativi a depositi e simili.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza semplice del Consiglio. La convocazione deve essere effettuata almeno 5 giorni prima (salvo casi di urgenza in cui tale termine può essere abbreviato), con comunicazione scritta o anche in forma telefonica, elettronica/telematica. La seduta è valida quando è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano.

Tutte le cariche sociali nel Consiglio direttivo sono gratuite: non è ammesso alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, secondo le stesse modalità e limiti previsti all'art. 4.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'organizzazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

In particolare il Consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- approva il programma delle attività che il Presidente presenta all'Assemblea;
- approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente predisposto dal Tesoriere da sottoporre all'Assemblea;
- stabilisce la quota sociale annuale e le modalità di versamento;
- accoglie le domande degli aspiranti soci ordinari o le respinge con motivazione;
- designa i soci volontari, sostenitori, onorari;
- delibera circa la sospensione e l'espulsione di soci;
- valuta tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale e delega il Presidente per la stipula;
- nomina e revoca collaboratori, consulenti, dipendenti ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- istituisce, per specifiche attività o settori, gruppi di lavoro o delega uno o più consiglieri o soci;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
- ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.

I verbali delle sedute del Consiglio direttivo regolarmente sottoscritti sono conservati nel registro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.



Art. 9

Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti. Al Presidente compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e svolge, sulla base delle direttive emanate dagli organi collegiali, ogni atto necessario per l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente o dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e decade per scadenza del mandato, dimissioni volontarie, revoca decisa dall'Assemblea.

La delibera di sfiducia deve essere approvata dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà degli associati.

Art. 10

Consulente/Comitato scientifico

L'Associazione per la sua attività si avvale del supporto tecnico di un consulente scientifico o di un comitato di esperti composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri. Sono nominati dal Consiglio direttivo e devono essere professionisti esperti o personalità di rilievo del mondo sanitario e cardiologico, anche non soci.

Il consulente scientifico o i componenti del comitato partecipano con voto consultivo alle riunioni del Consiglio direttivo.

In caso di organo collegiale l'attività sarà disciplinata da apposito regolamento interno autonomamente redatto e approvato.

Durano in carica quanto il Consiglio direttivo al quale spetta anche un'eventuale revoca anticipata.

Art. 11

Organo di controllo

Qualora ricorrano le condizioni previste dal CTS, l'Assemblea nomina un organo di controllo ed, eventualmente, un revisore legale dei conti.

Al verificarsi di tali evenienze verranno redatti e approvati appositi regolamenti per disciplinare le funzioni di tali organi e le modalità di espletamento.



Art. 12

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio è indivisibile ed è costituito:

- da beni mobili e immobili che potrebbero diventare di proprietà dell'organizzazione;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti all'organizzazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L'organizzazione di volontariato trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi dei soci;
- contributi pubblici e privati;
- dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- donazioni e lasciti testamentari;
- raccolta fondi, iniziative promozionali e ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'organizzazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore.

Art. 13

Libri sociali obbligatori

E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro dei soci;
- b) il registro dei volontari;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione, in formato cartaceo e/o elettronico ed in ogni caso devono essere conservati in formato cartaceo gli elenchi dei soci approvati annualmente dall'Assemblea e vidimati dal Presidente. I libri di cui alla lettera c) e d) sono tenuti dal Consiglio direttivo o a cura dell'organo cui si riferiscono.

I soci hanno diritto di esaminare i libri Sociali purché ne facciano motivata istanza al Consiglio direttivo.



Art. 14

Scritture contabili e bilancio

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trenta aprile dell'anno successivo e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Art.15

Modifiche allo statuto - Scioglimento

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci dell'organizzazione, salvo che per le modifiche e gli adeguamenti inderogabili richiesti dalla normativa vigente per le quali si applica la maggioranza deliberativa ordinaria di cui all'art. 7.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore.

Art. 16

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche e ai relativi decreti attuativi.



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE "GLI AMICI DEL CUORE DI CARIATI" CODICE FISCALE 97023450782 COSTITUITA IL 25/01/2010.. PER LA MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 (ART. 101, COMMA 2)

Il giorno 28 del mese di MARZO anno 2021 regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto si è riunita, in modalità videoconferenza, l'assemblea dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.

- 1) Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 ed Integrazione della Denominazione Sociale secondo quanto disposto dall'art. 32, comma 3 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017*

Alle ore 19,30 Il Presidente dell'associazione RICCIARDELLI DIAMANTINA dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea.

Viene eletto a segretario il sig COSENTINO NICOLA. Il Presidente constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto, relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale e l'integrazione della denominazione per poter restare nell'ambito dell'associazionismo e conservare la qualifica di volontariato dell'organizzazione medesima.

Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che contengono anche la denominazione sociale integrata con la denominazione per esteso dell'acronimo ODV – Organizzazione di Volontariato da apporre, successivamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale, in qualsivoglia comunicazione esterna. Dopo un breve dibattito lo statuto e la integrazione della denominazione vengono approvate con voto unanime dei presenti. Le norme statutarie approvate vengono allegate al verbale a formarne parte integrante. Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio del registro chiarendo che il medesimo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo. Il presidente inoltre provvederà alla comunicazione alla Agenzie delle Entrate della variazione della denominazione sociale entro i previsti 30 giorni.

Alle ore 20,30 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

IL SEGRETARIO

Nicola Cosentino

IL PRESIDENTE

Diamantina Ricciardelli



Reg. to a Rossano il - 1 APR. 2021
al n. 342 Serie 32
da atti € Trucembrenno/uo (318,00)
di cui € _____ per trascrizione



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
TERRITORIALE DI ROSSANO
Tea Rosano